



Comune di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

osl@pec.comune.marano.na.it

DELIBERAZIONE ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE N. 80 DEL 02/11/2022

OGGETTO: Sentenza R.G. 7419/2018 – riconoscimento mansioni superiori svolte dal dipendente Liccardo Giulio nel periodo 01/05/2013 al 01/07/2017.

Nell'anno 2022 del mese di NOVEMBRE del giorno 2 alle ore 15:30, in modalità da remoto, mediante video conferenza regolarmente registrata e conservata agli atti d'ufficio, si è riunito l'Organismo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 08.02.2019, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000.

Alla riunione intervengono:

Dott. Alfonso De Stefano	presente videoconferenza
Dott.ssa Rose Maria Machinè	presente videoconferenza
Dott.ssa Maria del Rosario Visconti	presente videoconferenza

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, l'Istruttore Contabile del Comune di Marano di Napoli Rag. Alfredo Tammaro, presente in videoconferenza.

L'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di Marano di Napoli con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 204 del 16/10/2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con D.P.R. del 08.02.2019, formalmente notificato ai suddetti in data 25.02.2019, è stato nominato l'Organismo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, individuandone quali componenti il Dott. Alfonso De Stefano, Dott.ssa Rose Maria Machinè e Dott. Marco Chiauzzi. In data 27.02.2019 l'Organismo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede del Palazzo Municipale del Comune di Marano di Napoli, giusto verbale n. 01 del 27.02.2019 agli atti ed è stato nominato Presidente, il Dott. Alfonso De Stefano. Successivamente con D.P.R. del 22.07.2020 è stata nominata in sostituzione del componente Dott. Marco Chiauzzi, la Dott.ssa Maria del Rosario Visconti, regolarmente insediatasi in data 06.08.2020, giusta deliberazione dell'O.S.L. n. 16 del 06.08.2020. Con successiva propria deliberazione n.33 del 18.12.2020 si è proceduto al reinsediamento del Dott. Marco Chiauzzi nella composizione dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Marano di Napoli, a seguito dell'Ordinanza del TAR Campania, Sez.I^a, N. 02251/2020 Reg. Prov. Cau. N. 04471 Reg. Ric. con cui è stata accolta l'adomanda cautelare, di sospensione dell'esecuzione del suddetto D.P.R. del 22.07.2020, presentata in via incidentale dal Dott. Marco Chiauzzi nel ricorso avverso il suddetto provvedimento. In seguito al Decreto del Presidente della Repubblica del 09.04.2021 con il quale si è confermata la nomina della Dott.ssa Maria del Rosario Visconti, quale componente OSL, si è provveduto all'insediamento del nuovo Organismo con propria deliberazione n. 21 del 16.04.2021;
- che ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.O.E.L., in data 04.03.2019 con propria deliberazione n. 2, è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva invitando chiunque

ritenga di avere diritto di credito nei confronti del Comune di Marano di Napoli, a presentare domanda entro il termine di sessanta giorni, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e mediante affissione di manifesti nei luoghi pubblici del Comune, nonché è stato dato avviso mediante pubblicazione in data 15.03.2019 sui due quotidiani, "Il Sole 24ore" e "Il Mattino";

- che con propria deliberazione n. 3 del 09.05.2019, ai sensi del T.U.O.E.L., è stato dato avviso di proroga di ulteriori trenta giorni dell'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva, fissando il nuovo termine di scadenza il 03.06.2019, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e mediante affissione di manifesti nei luoghi pubblici del Comune;
- che con propria deliberazione n. 9 del 08.08.2019 ha adottato la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.P.R. 378/1993 e degli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990 ss.mm.ii, per l'accertamento e l'ammissione al passivo dei crediti relativi delle domande pervenute dagli istanti, pubblicando l'avviso all'albo pretorio on line dell'Ente e sul portale istituzionale nell'apposita sezione O.S.L., atteso il consistente numero di creditori emersi;

RICHIAMATI:

- l'articolo 73 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 24.04.2020 n. 27, rubricato "Semplificazioni in materia di organi collegiali", che prevede la possibilità per gli Organi collegiali di disporre lo svolgimento delle proprie sedute in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni;
- l'articolo 103 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 24.04.2020 n. 27 e modificato con l'articolo 37 del Decreto Legge n.23 del 08.04.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 05.06.2020 n. 40, rubricato "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza", che ha previsto la sospensione dei procedimenti amministrativi per il periodo tra il 23.02.2020 e il 15 maggio 2020;
- il decreto-legge n. 19 del 25.03.2020, convertito con legge n. 35 del 22.05.2020 e le successive integrazioni attuative con i DPCM del 13 e 18 ottobre 2020 e del 03.11.2020, in base ai quali è previsto che per le riunioni vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza.

VISTI:

- l'art. 252, comma 4 del T.U.O.E.L., secondo il quale l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di Bilancio Riequilibrato, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 204 del 16/10/2018,
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.O.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo Straordinario della Liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'art. 36, comma 2, del D.L. 50 del 24/04/2017, convertito con L. 21/06/2017, n. 96, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, assegna alla competenza dell'organo straordinario della liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi vincolati, che vanno gestiti separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria della liquidazione, restando altresì ferma la facoltà di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;
- l'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso;

VISTE:

- la propria deliberazione n. 3 del 24/02/2020 avente ad oggetto "*Proposta di adesione alla modalità semplificata di definizione del dissesto ex art. 258 T.U.O.E.L.*";
- la propria deliberazione n. 5 del 15/06/2020 avente ad oggetto "*Gestione Fondi Vincolati – Approvazione Linee Guida*";

RILEVATO:

- che ai sensi del su richiamato art. 258,c.5, l'adozione della procedura semplificata fa venir meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione di cui all'art. 254 T.U.O.E.L.;

- che l'Ente ha aderito alla procedura semplificata di cui sopra con propria Deliberazione di C.S. n. 24 del 13/10/2021;

VISTI:

- il comma 1 dell'art.36, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, secondo cui, per i comuni e per le provincie in stato di dissesto finanziario alla data della sua entrata in vigore, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione;
- il successivo comma 2, il quale prevede una gestione separata dei residui di cui al citato comma 1 *"ferma la facoltà dell'organo straordinario di liquidazione di definire in via transattiva le partite debitorie sentite i creditor"*;

CONSIDERATA

- la sentenza RG. 2668/2021 con la quale il tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro nel giudizio proposto dal dipendente Liccardo Giulio, recante R.G. n. 7419/2018 con cui veniva accertato lo svolgimento di mansioni ascrivibili ad una categoria superiore rispetto a quella di inquadramento e condannava il comune di Marano di Napoli al pagamento a favore del dipendente delle differenze retributive dovute dal 01/05/2013 al 01/07/2017 quantificate in € 4.382,04 complessive+ spese legali per € 650 (oneri inclusi) all'Avv. Mariella Montella
- l'attestazione di ammissione alla massa passiva prot. 15320/2021 a firma del dirigente Dott. ssa Paola Pucci;
- la Delibera dell'Organismo Straordinario di Liquidazione di ammissione alla massa passiva di n. 25 sentenze n. 48 del 15/10/2021;
- la proposta transattiva a firma dell'Avv. Mariella Montella protocollata in data 26/10/2022 con n. 36144, con la quale si propone la chiusura definitiva del contenzioso in essere con la cifra di € 3.900,00 (oltre oneri) al Dipendente Liccardo Giulio;

VISTO

Che il suddetto credito è, trattandosi di compensi al personale dipendente, classificato quale credito privilegiato;

RICHIAMATA la delibera n. 81/2020/PAR della Corte dei Conti Sezione Controllo della Puglia del 4 agosto 2020, in ordine alla dinamica delle spese vincolate, con cui la Corte si è espressa a seguito della richiesta di un ente relativa alla possibilità di utilizzare le entrate, a destinazione vincolata, da TARI e da sanzioni CDS, sia nella fase di risanamento che per la gestione straordinaria da parte dell'OSL. In tale delibera la Corte ha richiamato in merito alle competenze dell'organo straordinario di liquidazione, il Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 che prevede all'art. 36 comma 2 "1. *In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che per i comuni e per le provincie in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione"* stabilendo così la possibilità da parte dell'OSL di gestire anche gli incassi ed i pagamenti a residuo coperti da vincolo;

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere alla liquidazione della somma di € 3.900,00 oltre oneri a favore del dipendente Liccardo Giulio al pagamento delle mansioni superiori come da proposta transattiva presentata dall' Avv. Mariella Montella a totale soddisfazione della sentenza R.G. 2668/2021e del D.I. 9440/2022;

CONSIDERATO altresì che, per quanto riguarda le spese legali, viene stabilito con il presente atto che, se tali spese sono maturate con sentenze successive all'anno 2018 (anno di riconoscimento del dissesto) la competenza al pagamento resta a totale carico dell'Ente.

VISTI:

- il T.U.O.E.L.
- il D.L. n. 50/2017

Tutto ciò premesso e considerato

A voti unanimi favorevoli, espressi secondo le modalità di legge

DELIBERA

di procedere:

- 1- alla liquidazione della spesa totale di € 3.900,00 oltre oneri, imputandola come da prospetto sottoelencato a favore del dipendente Liccardo Giulio :
- 2-

IMPORTO NETTO	ONERI CPDEL	ONERI IRAP	TOTALE
€ 3.900,00	€ 928,20	€ 331.50	€ 5159.70

- 3- di stabilire che le procedure attuative della presente deliberazione di liquidazione saranno osservate mediante emissione di appositi mandati di pagamento della gestione ordinaria del Comune di Marano di Napoli, affinché provveda a mezzo delle proprie scritture contabili nei termini di regolamento interno di contabilità, ad effettuare tutte le operazioni contabili e di rito, mediante emissione di reversali di incasso e di mandati di pagamento, necessarie a far conseguire ai beneficiari le somme nette spettanti, non ché, nel contempo, a soddisfare le amministrazioni ed organi interessati per quanto dovuto per ritenute ed oneri accessori, oltre a garantire tutti i restanti adempimenti successivi, fermo restando che tale anticipazione da parte del Comune di Marano di Napoli verrà successivamente rimborsata dalla liquidazione straordinaria;

La presente deliberazione, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del citato D.P.R. 24.08.1993, n. 378, viene trasmessa per la sua esecuzione alla Segreteria Generale dell'Ente che ne curerà anche la pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sul portale istituzionale dell'Ente e nella sezione dedicata all'Organismo Straordinario di Liquidazione nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" nel caso ricorrano le ipotesi previste dal D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

La presente deliberazione sarà trasmessa:

- alla Commissione Straordinaria;
- al Segretario Generale;
- al Responsabile del Servizio Contabilità del Personale;
- agli interessati alla pratica, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990.

Alle ore 17:30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE *Dott. Alfonso De Stefano*


documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

IL COMPONENTE *Dott.ssa Rose Maria Machinè*

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

IL COMPONENTE *Dott.ssa Maria del Rosario Visconti*

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Rag. Alfredo Tammaro